

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 106

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49° anno

5 maggio 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
2006/C 106/01	Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 2,59 % al 1° maggio 2006 — Tassi di cambio dell'euro	1
2006/C 106/02	Applicazione uniforme della nomenclatura combinata (NC) (Classificazione delle merci)	2
2006/C 106/03	Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione, dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca	4
2006/C 106/04	Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nella Comunità di taluni mattoni di magnesite originari della Repubblica popolare cinese: modifica della ragione sociale di una società soggetta a un'aliquota individuale del dazio antidumping	5
2006/C 106/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4149 — Imperial Holdings/Lex Commercial/Lex Multipart) ⁽¹⁾	6
2006/C 106/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4171 — Bosch/Mann + Hummel/Arvinmeritor Purolator) ⁽¹⁾	6
	II Atti preparatori	
	

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

III *Informazioni*

Commissione

2006/C 106/07

F-Caienna: Gestione di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dalla Regione Guyana (Francia) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio ai fini di una concessione di servizio pubblico — Esercizio dei servizi aerei di linea tra Caienna da un lato e Maripasoula, Saül e Grand-Santi via Saint-Laurent-du-Maroni dall'altro

7

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento ⁽¹⁾:

2,59 % al 1° maggio 2006

Tassi di cambio dell'euro ⁽²⁾

4 maggio 2006

(2006/C 106/01)

1 euro =

Moneta			Moneta		
		Tasso di cambio			Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,2592	SIT	tolar sloveni	239,59
JPY	yen giapponesi	143,62	SKK	corone slovacche	37,300
DKK	corone danesi	7,4571	TRY	lire turche	1,6675
GBP	sterline inglesi	0,68400	AUD	dollari australiani	1,6393
SEK	corone svedesi	9,3255	CAD	dollari canadesi	1,4003
CHF	franchi svizzeri	1,5616	HKD	dollari di Hong Kong	9,7623
ISK	corone islandesi	90,95	NZD	dollari neozelandesi	1,9693
NOK	corone norvegesi	7,7480	SGD	dollari di Singapore	1,9893
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 183,14
CYP	sterline cipriote	0,5752	ZAR	rand sudafricani	7,6956
CZK	corone ceche	28,338	CNY	renminbi Yuan cinese	10,0944
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,2828
HUF	forini ungheresi	261,07	IDR	rupia indonesiana	11 075,92
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,548
LVL	lats lettони	0,6962	PHP	peso filippino	64,861
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,2800
PLN	zloty polacchi	3,8191	THB	baht thailandese	47,598
RON	leu rumeni	3,4661			

⁽¹⁾ Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

⁽²⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

APPLICAZIONE UNIFORME DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC)

(Classificazione delle merci)

(2006/C 106/02)

Note esplicative adottate a norma della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾

Le Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee ⁽²⁾ sono modificate come segue:

A pagina 338:

8528 Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)

Alla versione attuale è aggiunto il testo seguente:

«Conformemente alla regola generale 3 (c) per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, i sistemi di videosorveglianza, costituiti da un numero limitato di telecamere e da un videomonitor, sono classificati in questa voce quando sono presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto.

Le componenti di siffatti sistemi di videosorveglianza devono essere classificati separatamente quando il sistema non è presentato in un assortimento condizionato per la vendita al minuto [cfr. note esplicative dell'SA relative alla Sezione XVI (VII)].»

A pagina 339:

8529 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

Inserire la frase seguente:

«Questa voce non comprende i treppiedi destinati ad essere utilizzati con le telecamere della voce 8525 o del Capitolo 90 (classificazione secondo la materia costitutiva).»

Sostituire le sottovoci NC 8529 90 10 a 8529 90 88 e il testo corrispondente con il seguente testo:

**«8529 90 40 a
8529 90 95**

Altri

Rientrano in particolare in queste sottovoci:

1. i quadranti;
2. i blocchi per telecamere;
3. i diaframmi per telecamere;
4. gli adattatori PAL/SECAM: trattasi di piastrine di decodifica (circuiti stampati dotati di elementi elettrici) destinati ad essere montati come elementi aggiuntivi su apparecchi riceventi televisivi progettati per la ricezione dei segnali PAL in modo da adattarli alla ricezione dei segnali SECAM.

Queste sottovoci non comprendono le guide d'onda (classificazione dei tubi secondo la materia costitutiva).»

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 486/2006 del Consiglio (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 50 del 28.2.2006, pag. 1.

A pagina 363:

CAPITOLO 90

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

Inserire il testo seguente:

«Regole generali

Il presente capitolo comprende soltanto i treppiedi destinati esclusivamente o principalmente agli apparecchi di questo capitolo (cfr. la parte III delle considerazioni generali delle note esplicative del SA relative al presente capitolo).

I treppiedi destinati ad essere utilizzati con le telecamere del presente capitolo e della voce 8525 sono classificati in base alla materia costitutiva.»

Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione, dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

(2006/C 106/03)

Informazioni sintetiche da compilare:

«Aiuto allo sviluppo dell'acquacoltura biologica»

Note esplicative:

Il regime di aiuto intende sostenere lo sviluppo dell'acquacoltura biologica, nella quale sono attivi le piccole e medie imprese e gli agricoltori (come definiti nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001). I metodi di coltivazione delle imprese di acquacoltura devono essere conformi ai requisiti fissati dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio e alle «Norme in materia di agricoltura biologica» approvate con decreto del Ministro dell'Agricoltura della Repubblica di Lituania del 29 aprile 2004, n. 3D-253 (Gazzetta ufficiale n. 74-2561).

L'aiuto è concesso alle imprese di acquacoltura che soddisfano le seguenti condizioni:

- non hanno ridotto la superficie complessiva dei bacini di pesca certificati per le coltivazioni biologiche rispetto all'anno precedente;
- hanno trasmesso alle autorità competenti la domanda e l'ulteriore documentazione richiesta.

L'aiuto è concesso una volta soddisfatti i criteri summenzionati e successivamente alla ricezione della domanda e degli altri documenti del beneficiario. Il calcolo dei pagamenti e la distribuzione dell'aiuto saranno effettuati dai singoli comuni e dall'organismo nazionale abilitato al pagamento. Le imprese che abbiano indebitamente beneficiato di un aiuto o le persone giuridiche che contribuiscano alla concessione illecita di un aiuto ne saranno responsabili ai sensi della legislazione della Repubblica di Lituania.

Stato membro: Repubblica di Lituania.

Numero dell'aiuto: XF 13/2005

Titolo del regime di aiuto: «Aiuto allo sviluppo dell'acquacoltura biologica».

Base giuridica:

- 2002 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 (Valstybės žinios, 2002, Nr. 72-3009) 16 straipsnio 1 dalies 6 ir 15 punktai.
- 2002 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 2079 «Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymą suteikimo» (Valstybės žinios, 2002, Nr. 124-5654) 1.1.6. punktas.

— Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo projektas «Dėl ekologinio žemės ūkio plėtrotės akvakultūros įmonėse rėmimo 2005 m. taisyklių»

Spesa annua prevista per il regime: Lo stanziamento annuale complessivo previsto dall'aiuto è di 1,6 milioni di LTL (circa 463 392 EUR).

Intensità massima dell'aiuto: L'importo dell'aiuto di Stato non supera il tasso complessivo (60 %) delle sovvenzioni nazionali e comunitarie, fissate dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999.

Data di applicazione: La data di entrata in vigore prevista del decreto del Ministro dell'Agricoltura della Repubblica di Lituania relativo alle «Norme di supporto allo sviluppo di coltivazioni biologiche nelle imprese di acquacoltura nel 2005» è fissata a fine giugno 2005.

Durata del regime: La durata del regime è dal 2005 al 2006.

Ulteriore obiettivo (secondario) dell'aiuto:

- promuovere lo sviluppo dell'acquacoltura biologica;
- aumentare l'offerta di prodotti della pesca biologica competitivi.

L'aiuto è concesso ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione.

Le spese ammissibili all'aiuto di Stato soddisfano i criteri stabiliti dai punti 2 e 2.2 dell'allegato III al regolamento (CE) n. 2792/1999. Le spese ammissibili concernono:

- investimenti in installazioni e attrezzature utilizzate nel processo di produzione e trasformazione dei prodotti della pesca biologica, destinati a migliorare la qualità dei prodotti biologici e/o a ridurre l'inquinamento dell'ambiente;
- misure destinate a migliorare le condizioni in materia di igiene e di salute dei pesci.

Settore o settori interessati: Il settore dell'acquacoltura (sottosettore dell'acquacoltura biologica).

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministero dell'Agricoltura della Repubblica di Lituania
Gedimino Av.19
LT-01103 Vilnius

Indirizzo Web: <http://www.zum.lt>.

Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nella Comunità di taluni mattoni di magnesite originari della Repubblica popolare cinese: modifica della ragione sociale di una società soggetta a un'aliquota individuale del dazio antidumping

(2006/C 106/04)

Le importazioni di taluni mattoni di magnesite originari della Repubblica popolare cinese sono soggette a dazi antidumping definitivi, istituiti dal regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio ⁽¹⁾ del 6 ottobre 2005.

La Yingkou Sanhua Refractory Material Co. Ltd, società che ha sede nella Repubblica popolare cinese, le cui esportazioni nella Comunità di taluni mattoni di magnesite sono soggette a un'aliquota individuale del dazio antidumping dell'8,1 % a norma del suddetto regolamento, ha informato la Commissione di aver modificato la propria ragione sociale, il 28 marzo 2005, in Yingkou Wonjin Refractory Material Co. Ltd. La società ha osservato che la modifica della ragione sociale non cambia il suo diritto a beneficiare dell'aliquota individuale del dazio applicata alla società stessa sotto la precedente ragione sociale di Yingkou Sanhua Refractory Material Co. Ltd.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica della ragione sociale non pregiudica in alcun modo le conclusioni del regolamento (CE) n. 1659/2005. Di conseguenza all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1659/2005, il riferimento a Yingkou Sanhua Refractory Material Co. Ltd, Gangdu Management Zone, Diashiqiao City, Liaoning Province, 115100, PRC va inteso come riferimento a Yingkou Wonjin Refractory Material Co. Ltd., Gangdu Management Zone, Diashiqiao City, Liaoning Province, 115100, PRC.

Il codice addizionale Taric A633, precedentemente attribuito alla Yingkou Sanhua Refractory Material Co. Ltd, si applica alla Yingkou Wonjin Refractory Material Co. Ltd.

⁽¹⁾ GU L 267 del 12.10.2005, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4149 — Imperial Holdings/Lex Commercial/Lex Multipart)

(2006/C 106/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 3.4.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4149. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4171 — Bosch/Mann + Hummel/Arvinmeritor Purolator)

(2006/C 106/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 30.3.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4171. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

F-Caienna: Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Regione Guyana (Francia) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio ai fini di una concessione di servizio pubblico

Esercizio dei servizi aerei di linea tra Caienna da un lato e Maripasoula, Saül e Grand-Santi via Saint-Laurent-du-Maroni dall'altro

(2006/C 106/07)

1. **Introduzione:** In applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha imposto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Caienna da un lato e Maripasoula, Saül e Grand-Santi via Saint-Laurent-du-Maroni dall'altro. Le norme relative ai suddetti oneri di servizio pubblico sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 83 del 5.4.2005.

Subordinatamente alla condizione che all'1.12.2006 nessun vettore abbia istituito o sia in procinto di istituire tali servizi aerei di linea nel rispetto degli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, la Francia, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, ha deciso di limitare l'accesso al gruppo di collegamenti di cui trattasi a un unico vettore e di concedere il diritto all'esercizio di questi servizi a decorrere dall'1.1.2007, previa pubblicazione di bando di gara.

2. **Amministrazione aggiudicatrice:** Région Guyane, Cité administrative régionale, route de Montabo, rond-point de Suzini, BP 7025, F-97307 Caienna Cedex. Tél. (594) 27 11 93. Fax (594) 27 12 88.

3. **Oggetto della consultazione:** Oggetto delle gare d'appalto è l'esercizio, a decorrere dal 1.1.2007, di servizi aerei di linea, nel rispetto degli oneri di servizio pubblico indicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 83 del 5.4.2005, su ciascuna delle rotte seguenti:

— Caienna — Maripasoula,

— Caienna — Saül,

— Caienna — Grand-Santi via Saint-Laurent-du-Maroni.

4. **Caratteristiche principali del servizio:**

1) Tra Caienna e Maripasoula:

frequenze minime: due voli giornalieri di andata e ritorno tutto l'anno.

Capacità minima offerta:

33 000 posti l'anno;

440 tonnellate di merci l'anno.

2) Tra Caienna e Saül:

frequenze minime: un volo giornaliero di andata e ritorno tutto l'anno.

Capacità minima offerta:

8 000 posti l'anno;

100 tonnellate di merci l'anno.

3) Tra Caienna e Grand-Santi, via Saint-Laurent-du-Maroni:

frequenze minime: un volo giornaliero di andata e ritorno tutto l'anno.

Capacità minima offerta:

8 000 posti l'anno;

300 tonnellate di merci l'anno.

5. **Caratteristiche principali del contratto:** Contratto unico di concessione di servizio pubblico stipulato fra il vettore, la Regione Guyana e lo Stato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto n. 2005-473 del 16.5.2005 relativo alle norme di attribuzione da parte dello Stato di un corrispettivo finanziario.

Il concessionario percepirà le entrate e la Regione Guyana e lo Stato gli verseranno un contributo pari alla differenza tra le spese effettivamente sostenute al netto delle tasse (IVA, tasse specifiche del trasporto aereo) per l'esercizio del servizio e le entrate commerciali al netto delle tasse (IVA, tasse specifiche del trasporto aereo) procurate da quest'ultimo, nei limiti del corrispettivo massimo al quale si è impegnato, con eventuale deduzione delle penali di cui all'articolo 10-4 del presente bando di gara.

6. Durata del contratto: La durata del contratto (convenzione di concessione di servizio pubblico) è di tre anni a decorrere dall'1.1.2007.

7. Partecipazione alla consultazione: La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

8. Procedura di aggiudicazione e criteri di selezione: Il presente bando di gara è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h), e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92, agli articoli L. 1411-1 e segg. del codice generale degli enti territoriali relativo alle concessioni di servizio pubblico nonché ai relativi testi attuativi (in particolare il decreto n. 97-638 del 31.5.1997 relativo all'applicazione della legge n. 97-210 dell'11.3.1997 sull'inasprimento della lotta contro il lavoro illegale) e al decreto n. 2005-473 del 16.5.2005 relativo alle norme di attribuzione da parte dello Stato dei corrispettivi finanziari nonché ai relativi tre decreti attuativi del 16.5.2005.

8-1. Documenti giustificativi: I candidati devono trasmettere un fascicolo di candidatura che contenga le informazioni seguenti:

- una lettera di candidatura, firmata dall'amministratore delegato o da un suo rappresentante, accompagnata dai documenti che lo abilitano alla firma (in caso di raggruppamento, il nome dei membri, l'identità del mandatario, le prove dell'abilitazione del mandatario);
- una memoria di presentazione dell'impresa, che illustri le capacità professionali e finanziarie del candidato nel settore del trasporto aereo nonché eventuali referenze in materia; tale memoria dovrà consentire di valutare la capacità del candidato di garantire la continuità del servizio pubblico e la parità di trattamento degli utenti; il candidato può, se lo desidera, ispirarsi al modello di formulario DC5 utilizzato in materia di aggiudicazione di appalti pubblici;
- la cifra d'affari globale e la cifra d'affari relativa alle prestazioni in questione nel corso degli ultimi tre anni o, se il candidato lo desidera, i bilanci e i conti profitti e perdite degli ultimi tre esercizi; se il candidato non è in grado di trasmettere le suddette informazioni ne espone i motivi;

- una nota metodologica su come il candidato intenda formulare la sua offerta in relazione al fascicolo di gara, nel caso in cui sia ammesso dalla Regione Guyana a presentare un'offerta; nella nota saranno precisati:

le risorse tecniche e umane che il candidato destinerà all'esercizio dei collegamenti,

il numero, la qualifica e la destinazione del personale e, eventualmente, le assunzioni alle quali il candidato intende procedere,

i tipi di aereo utilizzati e, eventualmente, la loro immatricolazione,

una copia della licenza di esercizio di vettore aereo dell'offerente,

se la licenza di esercizio è stata rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Francia, l'offerente dovrà inoltre precisare i seguenti elementi:

indicazione dello Stato che ha rilasciato la licenza dei piloti,

diritto applicabile ai contratti di lavoro,

regime di affiliazione agli organismi di sicurezza sociale;

- le disposizioni adottate per il rispetto degli articoli L. 341-5 e degli articoli D. 341-5 e segg. del codice del lavoro relativi alla trasferta temporanea dei dipendenti per lo svolgimento di una prestazione di servizi sul territorio nazionale;

- i certificati o attestati sull'onore previsti dall'articolo 8 del decreto n. 97-638 del 31.5.1997 e dal decreto del 31.1.2003 adottato ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 del decreto precitato, che attestino la regolarità della situazione del candidato in materia di obblighi fiscali e sociali, in particolare per quanto riguarda:

l'imposta sulle società,

l'imposta sul valore aggiunto,

i contributi per la sicurezza sociale, per gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali e per gli assegni familiari,

la tassa sull'aviazione civile,

la tassa aeroportuale;

per i candidati di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Francia, dovranno essere rilasciati dalle amministrazioni e organismi del paese d'origine dei certificati o attestati equivalenti;

- un attestato sull'onore di assenza di condanna iscritta nel bollettino n. 2 per le infrazioni di cui agli articoli L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 e L. 125-3 del codice del lavoro;

- un attestato sull'onore e/o qualsiasi documento giustificativo del rispetto dell'obbligo di occupazione di lavoratori disabili di cui all'articolo L 323-1 del codice del lavoro;
- un estratto K bis di iscrizione nel registro del commercio e delle società, o qualsiasi documento equivalente;
- in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del 23.7.1992, un attestato di assicurazione rilasciato da non più di tre mesi sulla responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda passeggeri, bagagli, merci trasportate, posta e terzi, conforme al regolamento (CE) n. 785/2004 del 21.4.2004, in particolare all'articolo 4;
- in caso di misura cautelare o di procedura concorsuale, una copia della o delle sentenze pronunciate a questo fine.

In caso di candidature raggruppate, il gruppo dovrà essere responsabile in solido e designare un mandatario unico. L'insieme dei documenti elencati sopra dovrà essere fornito per ogni impresa facente parte del gruppo. Eventualmente, al fascicolo di candidatura dovrà essere allegato l'accordo di gruppo concluso fra le imprese che lo compongono. Inoltre, dovranno essere chiaramente precisati:

- l'identità, il ruolo e, tenuto conto delle competenze, la complementarietà di ognuno dei membri del gruppo nell'ambito del progetto;
- a quali condizioni il gruppo intende assicurare la continuità del servizio pubblico e la gestione del servizio, in particolare dal punto di vista organizzativo.

8-2. Modalità di esame delle candidature: Le candidature verranno selezionate con riferimento ai seguenti criteri, enunciati all'articolo L 1411-1, comma 3, del codice generale degli enti territoriali:

- garanzie professionali e finanziarie dei candidati;
- capacità di questi ultimi di garantire la continuità del servizio pubblico e la parità di trattamento degli utilizzatori nel suddetto servizio;
- rispetto da parte dei candidati dell'obbligo di occupazione di lavoratori disabili di cui all'articolo L 323-1 del codice del lavoro.

9. Criteri di aggiudicazione del contratto di appalto: I vettori la cui candidatura sarà stata accettata saranno invitati in un secondo tempo a presentare la loro offerta secondo le modalità precisate dal regolamento specifico del bando di gara che verrà quindi loro trasmesso.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 2408/92, la sele-

zione tra le offerte verrà effettuata tenendo conto dell'adeguatezza del servizio offerto e in particolare delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, nonché del costo dell'eventuale corrispettivo richiesto.

10. Informazioni supplementari essenziali:

10-1. Corrispettivo finanziario: Le offerte devono indicare espressamente la somma richiesta a titolo di corrispettivo per l'esercizio di ciascuno dei servizi nei tre anni successivi a decorrere dall'1.1.2007, con ripartizione annuale. L'importo esatto del corrispettivo accordato viene determinato retroattivamente ogni anno, in funzione delle spese e delle entrate effettivamente generate dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e un conguaglio. Il versamento del saldo è effettuato previa approvazione dei conti del vettore relativi alle rotte in questione e previa verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste al punto 10-2 infra.

In caso di risoluzione anticipata del contratto si applicano con la massima tempestività le disposizioni del punto 10-2 per consentire il versamento al vettore del saldo del corrispettivo finanziario dovuto, mentre il limite massimo di cui al primo comma viene ridotto proporzionalmente alla durata effettiva del servizio.

10-2. Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore: La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore riguardo ai collegamenti in questione sono esaminate almeno una volta l'anno, di concerto con il vettore.

10-3 Modifica e risoluzione del contratto: Il vettore, qualora ritenga che un mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio giustifichi la revisione dell'importo massimo del corrispettivo finanziario, può presentare una richiesta motivata in tal senso alle altre parti firmatarie le quali dovranno pronunciarsi entro un termine di due mesi. Il contratto può quindi essere modificato mediante clausola aggiuntiva.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di sei mesi. In caso di grave inadempimento degli oneri di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che quest'ultimo abbia esercitato il recesso senza preavviso qualora egli non riprenda il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico, entro un mese dalla data della messa in mora.

10-4 Penali o altre sanzioni finanziarie previste dal contratto: L'inosservanza, da parte del vettore, del preavviso di cui al punto 10-3 è sanzionata con un'ammenda amministrativa, in applicazione dell'articolo R. 330-20 del codice francese dell'aviazione civile, oppure con una penale calcolata in base al numero di mesi di mancato preavviso e al deficit reale del servizio nell'anno considerato, senza comunque superare il corrispettivo finanziario massimo di cui al punto 10-1.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo R.-330-20 del codice francese dell'aviazione civile, in caso di inadempimento parziale degli oneri di servizio pubblico il corrispettivo massimo previsto al punto 10-1 viene debitamente ridotto.

Tali riduzioni tengono conto, eventualmente, del numero di voli annullati per ragioni imputabili al vettore, del numero di voli effettuati con una capacità inferiore a quella prevista e del numero di voli effettuati senza rispettare gli oneri di servizio pubblico in materia di scali o di tariffe applicate.

11. Presentazione delle candidature: Il fascicolo di candidatura deve essere redatto in francese. Se necessario, gli offerenti devono tradurre in francese i documenti rilasciati da autorità pubbliche e redatti in una lingua ufficiale dell'Unione europea.

Gli offerenti possono sempre allegare alla versione francese una versione redatta in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea, che non fa fede.

I fascicoli dei candidati, il cui contenuto è precisato nel regolamento specifico relativo alle gare di cui trattasi, devono pervenire entro le ore 12,00 ora locale (T.U. — 3,00) del 30.6.2006, con lettera raccomandata con rice-

vuta di ritorno, ove fa fede la data dell'avviso di ricevimento o tramite consegna brevi manu con ricevuta, al seguente indirizzo:

Région Guyane, Cité administrative régionale, direction du développement, de l'économie et de l'aménagement, service de l'aménagement et du développement du territoire, route de Montabo, rond-point de Suzini, BP 7025, F-97307 Caienna Cedex.

12. Fase successiva del procedimento: La Regione Guyana invierà ai candidati selezionati, entro il 13.7.2006, un fascicolo di gara contenente in particolare un regolamento, un disciplinare nonché un progetto di contratto.

I candidati selezionati devono presentare la loro offerta non oltre il 16.8.2006, entro le ore 12,00 ora locale (T.U. 3,00 h).

L'offerta impegnerà il candidato per un periodo di 280 giorni a decorrere dalla sua presentazione.

13. Validità del bando di gara: Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente appalto è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro l'1.12.2006, un programma per l'esercizio del collegamento in questione a decorrere dall'1.1.2007, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza ricevere alcun corrispettivo finanziario.

14. Domande di informazioni supplementari: Per ottenere le informazioni che ritengono necessarie, i candidati possono rivolgersi al responsabile del servizio per la pianificazione e lo sviluppo del territorio della Regione Guyana, all'indirizzo menzionato sopra al punto 2, esclusivamente con lettera o fax.